



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE 13/2011

Nuovo credito d'imposta per la ricerca scientifica

Provvedimento attuativo e istituzione del codice tributo

1 PREMESSA

La L. 12.7.2011 n. 106, disciplina una nuova versione del credito d'imposta per la ricerca scientifica che sostituisce quello che era previsto dalla L. 13.12.2010 n. 220.

Con riferimento al nuovo credito d'imposta per la ricerca scientifica:

- il provv. Agenzia delle Entrate 9.9.2011 ha fornito le istruzioni operative per fruire dell'agevolazione;
- la ris. Agenzia delle Entrate 12.9.2011 ha istituito il codice tributo per utilizzare in compensazione, nel modello F24, il credito d'imposta in esame.

2 BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame le "imprese".

Pertanto, l'agevolazione in esame è tendenzialmente rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta e dal regime contabile adottato.

3 ATTIVITÀ DI RICERCA SPESE AGEVOLABILI

Sono ammesse al beneficio fiscale le sole attività di ricerca finanziate dalle imprese e commissionate ad Università o enti pubblici di ricerca.

UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

L'attività di ricerca può essere commissionata ai seguenti soggetti:

- università (statali e non statali) e istituti universitari (statali e non statali), legalmente riconosciuti;
- enti pubblici di ricerca di cui all'art. 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 (es. CNR, ENEA);

- ASI (Agenzia Spaziale Italiana);
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- organismi di ricerca come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

Organismi di ricerca "comunitari"

La disciplina comunitaria considera "organismo di ricerca" un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili devono essere interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su un simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

ESCLUSIONE DELLA "RICERCA INTERNA"

A differenza della precedente versione dell'agevolazione, è quindi esclusa dall'ambito applicativo del credito d'imposta la ricerca svolta direttamente dall'impresa (c.d. "ricerca interna").

4 AMBITO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta 2011 e 2012.

5 DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta, calcolato sulla base di un approccio di tipo "incrementale", ossia premiando gli incrementi di investimenti in ricerca rispetto a quelli effettuati nel periodo di osservazione.

Più precisamente, il "nuovo" credito d'imposta per la ricerca compete, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili (2011 e 2012), in misura pari al 90% dell'investimento incrementale sostenuto rispetto alla media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.

In altri termini, è possibile fruire di un credito d'imposta pari al 90% della differenza tra:

- gli investimenti in ricerca effettuati in ciascun periodo d'imposta agevolato (2011 e 2012);
- la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.

Deducibilità integrale dei costi

Il credito d'imposta si affianca alla deducibilità integrale delle spese di ricerca e sviluppo.

6 REGIME FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali;
- deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

7 UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Al riguardo, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il credito di imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzazione dell'investimento incrementale.

ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

Il credito d'imposta è quindi utilizzabile direttamente in compensazione mediante modello F24, senza alcuna procedura di autorizzazione preventiva.

IMPORTI DA VERSARE NON COMPENSABILI

Viene però stabilito che il credito d'imposta in esame non può essere utilizzato per compensare determinati versamenti, in particolare:

- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative.

RICONOSCIMENTO IN TRE QUOTE ANNUALI

Il credito d'imposta compete in tre quote annuali di pari importo (1/3 in ciascun anno), a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012. In pratica:

- per gli investimenti effettuati nel 2011, il credito potrà essere utilizzato nel 2011, 2012 e 2013;
- per gli investimenti realizzati nel 2012, l'agevolazione potrà essere utilizzata nel 2012, 2013 e 2014.

Codice tributo

Al fine di utilizzare il credito d'imposta in compensazione, è stato istituito il codice tributo "6835".

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo:

- va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, nella colonna “Importi a debito versati”;
- nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il credito (es. 2011).

INAPPLICABILITÀ DEL LIMITE DI COMPENSAZIONE

Al credito d’imposta in esame non è però applicabile il limite annuo di 250.000,00 euro di crediti d’imposta compensabili, derivanti da agevolazioni, introdotto dalla legge Finanziaria 2008.

8 STANZIAMENTI E MONITORAGGI

Per il finanziamento del credito d’imposta in esame è autorizzata la spesa totale di 484 milioni di euro, così suddivisi:

- 55 milioni di euro per l’anno 2011;
- 180,8 milioni di euro per l’anno 2012;
- 157,2 milioni di euro per l’anno 2013;
- 91 milioni di euro per l’anno 2014.

Ai fini del monitoraggio di tali oneri, l’Agenzia delle Entrate comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati mensili relativi all’ammontare del credito d’imposta compensato, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Nel caso in cui, infatti, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministero dell’Economia, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero.

**L’elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*